

Scrittura Privata relativa alla fornitura triennale in somministrazione ed in conto deposito (con eventuale rinnovo di ulteriori 24 mesi), di dispositivi e protesi per neurochirurgia occorrenti alla U.O.C. di Neurochirurgia dell’ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo

TRA

l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Civico, Di Cristina Benfratelli” (di seguito per brevità denominata anche ARNAS o Azienda Ospedaliera) in persona del direttore dell’UOC Provveditorato – ing Vincenzo Lo Medico giusta delega conferita con atto deliberativo n. 1098 del 25.08.2022, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda stessa

E

l'aggiudicataria (detta di seguito anche Ditta, fornitore) nella persona di Billotti Bruno, nato a Torino, il 07.09.1958, identificato tramite C. d’Identità n. AY3408205, rilasciata dal comune Torino, in qualità di Legale Rappresentante della ditta TECNOGAMMA SNC, con sede legale in Torino, via Cialdini n 41/bis, codice fiscale– P.IVA 05349850015, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00, che intervengono e sottoscrivono separatamente il seguente contratto,

Si conviene e si stipula quanto forma oggetto dei seguenti articoli:

Art. 1 – Determinazioni preliminari

Le parti danno atto che con deliberazione del Direttore Generale dell’ARNAS n. 757 del 14.06.2021, è stato aggiudicata alla ditta TECNOGAMMA snc, la fornitura dispositivi e protesi per neurochirurgia occorrenti alla U.O.C. di Neurochirurgia dell’ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo, per i sotto indicati lotti:

- lotto n. 55 Osteosintesi cranica (importo € 99.372,00);
- lotto n. 352 Sistema completo radiotrasparente deve essere composto da testiere, snodo elemento di transizione (importo € 209.034,00);
- lotto n. 353 Sistema modulare agganciabile direttamente e in modo rapido binari laterali della testiera di neurochirurgia autoclavabile (importo € 128.331,00);

- lotto n. 354 Sistema composto da testiera, snodo, unità base, reggi braccio orientabile a 360° e completo di cuscinetto, supporto reggi braccio e unità base parkbench (importo € 110.602,80);
- lotto n. 355 Puntali per testiere (importo € 52.625,52).

Art. 2 - Obblighi del committente

L'ARNAS si obbliga, dopo le verifiche di rito, a procedere ai pagamenti scaturenti dalla consegna delle forniture in somministrazione e in conto deposito dei dispositivi e delle protesi per neurochirurgia occorrente all'U.O.C. di Neurochirurgia dell'ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo.

Art. 3 - Fonti regolatrici del rapporto

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo, dalle disposizioni contenute nel Bando e nel Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), di cui l'impresa è a conoscenza, avendone accettato integralmente il contenuto, e i correlati impegni e obblighi, sottoscrivendolo in sede di gara; dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione; dal codice civile e dalle altre disposizioni normative vigenti ed applicabili in materia di contratti di diritto privato, per quanto non espressamente regolato dalle disposizioni sopra richiamate; dalla normativa che disciplina la fornitura di che trattasi a cui si fa espresso rinvio. L'esecuzione del presente contratto è assegnata alla U.O.C. Neurochirurgia, all'U.O.C. Farmacia e al Responsabile delle Sale Operatorie dell'ARNAS.

Art. 4 - Oggetto e luogo della prestazione

L'ARNAS, come sopra rappresentata, si obbliga a chiedere le prestazioni oggetto dell'appalto alla società aggiudicataria come in atto rappresentata, alle condizioni contenute nel C.S.A., sottoscritto per accettazione dal contraente, ed individuate nell'offerta proposta dall'operatore economico. Il luogo in cui si svolgerà la fornitura è costituito dall'U.O.C. Neurochirurgia dell'ARNAS, così come previsto dal CSA.

Art. 5 - Cauzione

A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, la Ditta ha già prestato cauzione definitiva rilasciata da GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA con n. 111923818 del

06.09.2021 di € 31.527,06. La garanzia opera per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo. In caso di inadempimento, l'ARNAS potrà rivalersi sui crediti della stessa fino alla concorrenza del danno subito, rimanendo impregiudicata ogni altra eventuale azione risarcitoria.

Art. 6 - Obblighi e adempimenti a carico dell'aggiudicataria

Sono a carico dell'aggiudicataria tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale. La Ditta si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente contratto a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel C.S.A., nell'offerta, nonché nel presente contratto.

Nel corso di esecuzione del contratto, per ragioni di natura tecnica non prevedibili al momento della stipula del presente contratto, l'ARNAS potrà apportare variazioni delle prescrizioni tecniche e dei termini o modalità di consegna, con apposito atto aggiuntivo, da redigere nelle stesse forme del contratto principale.

Il Fornitore si obbliga ad osservare gli impegni assunti del CSA a cui si fa espresso rinvio.

Il Fornitore si obbliga altresì a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa nazionale ed europea, di cui all'allegato X del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché delle leggi NN. 55/2019, 120/2020, 108/2021 e s.m.i., nonché di tutti i relativi decreti attuativi ivi comprese eventuali disposizioni di c.d. "soft-law"(Linee Guide).-

Art. 7 – Corrispettivo, prezzi

L'ARNAS pagherà le forniture in somministrazione e conto deposito, in base ai prezzi di aggiudicazione derivanti dalla gara espletata dall'ARNAS, sulla scorta dell'offerta economica presentata in sede di gara, sino all'importo massimo complessivo, di € **599.965,32** oltre IVA.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni in vigore successivamente alla presente stipula resteranno ad esclusivo carico della Ditta, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, e l'impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, assumendosene ogni relativa alea.

Art. 8 - Responsabilità

L'impresa è responsabile della perfetta esecuzione della fornitura e risponderà di eventuali danni causati a persone o cose conseguenti allo svolgimento della stessa o comunque connessi all'esecuzione del presente contratto, ivi compresi quelli, di qualsiasi natura, cagionati eventualmente dai propri dipendenti.

L'impresa dovrà osservare tutti gli obblighi specificati nel CCNL di categoria.

Art. 9 - Durata del contratto

Il presente contratto ha un'efficacia triennale (con eventuale rinnovo di ulteriori 24 mesi) che decorrono dalla deliberazione n. 757 del 14.06.2021 ai sensi dell'art 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, stante che è stata autorizzata l'esecuzione in urgenza della fornitura.

Per quanto riguarda le modalità, l'esecuzione del servizio, la validità dei prezzi e le norme disciplinanti l'esecuzione della fornitura si fa rinvio a quanto previsto dal C.S.A.

Art. 10 - Riservatezza

L'aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto. Si impegna, altresì, ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte i soggetti che direttamente od indirettamente vengano a conoscenza delle informazioni riservate. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che la Ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione, essa si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Si applica il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ed i principi in esso contenuti, in combinato con il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. N. 196/2003 e s.m.i.

Art. 11 - Fatturazione e pagamenti

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dall'Amministrazione in favore della Ditta previa emissione del certificato di conformità delle forniture e come specificato agli artt. 13-14 nel CSA. Si precisa che la fatturazione elettronica dovrà, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del

D.M.(MEF) 7/12/2018 e s.m.i. *“Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”*, riportare a pena di rifiuto del pagamento, la cosiddetta “tripletta” di identificazione, ovvero dei seguenti dati:

ID IDENTIFICATIVO DOCUMENTO (Numero ordine informatico trasmesso a mezzo NSO);

DATA DEL DOCUMENTO (Data dell'ordine informatico);

ENDPOINT ID (BFNE0H).

Art. 12 - Penali

Si fa espresso rinvio all'art 8 del CSA che prevede l'applicazione di penali a carico dell'aggiudicataria nei casi e con le modalità ivi previsti.

Art. 13 - Risoluzione

Nei casi di inadempimento della ditta anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto l'Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto, in tutto od in parte, di diritto il presente contratto e di incamerare definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per il risarcimento del danno. In tutti i casi di risoluzione l'ARNAS procederà all'incameramento della cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno. L'ARNAS avrà inoltre la facoltà di procedere all'esecuzione del contratto in danno della ditta. Si rinvia comunque alle ipotesi contemplate dall'art.108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.-

Art. 14 - Recesso

L'ARNAS, ai sensi dell'art.109 del D.Lgs. 50/2016, si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto od in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata AR o PEC .

Art. 15 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità come dispone l'art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.-

Ai sensi dell'art.106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativo all'opponibilità della cessione dei crediti alle stazioni appaltanti, l'ARNAS, per ragioni di natura tecnico-organizzativa, esprime la volontà di non accettare qualunque forma di cessione di credito da corrispettivo dovuto all'aggiudicatario.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

2. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore, accertata la sua capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, è altresì designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, (di seguito anche Codice privacy), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR. Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento, nonché in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale) e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.

3. Il Fornitore è autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al presente Contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare.

4. Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte del Fornitore di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente Articolo e nell'Allegato Privacy,

l'Amministrazione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all'Amministrazione e/o a terzi".

Art. 17 - Spese

Tutte le spese inerenti e consequenziali al presente atto, eventualmente, in caso d'uso, nessuna esclusa, sono a carico dell'aggiudicatario. Le parti, dichiarano, concordemente, che quanto contenuto nella presente scrittura privata è conforme alla loro volontà e che rinunciano, alla lettura degli allegati di gara, loro noti.

Art. 18 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo.

Art. 19- Flussi Finanziari

La Ditta TECNOGAMMA SNC in esecuzione del disposto dell'art. 3 della L. 136/2010, assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, e si rappresenta che i conti dedicati sono i seguenti:

BANCA	INDIRIZZO	IBAN
Banca d'Alba	Ag Settimo Torinese	IT92A0853031030000000031800

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'ARNAS, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r o PEC qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'ARNAS e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Palermo. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

L'ARNAS verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'ARNAS, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata legge, restando inteso che l'ARNAS, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratti. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Art. 20 - Adempimenti della Ditta derivanti dal Protocollo di legalità

Il Fornitore si impegna a rispettare gli impegni derivanti dal Protocollo di legalità pubblicato sul sito dell'ARNAS, a cui si fa espresso rinvio.

Il presente contratto occupa n. 9 (nove) facciate, e n. 20 (venti) articoli, comprese le sottoscrizioni .

Palermo, li _____

Il legale rappresentante dell'ARNAS Civico, Di Cristina e Benfratelli di Palermo

Il direttore dell'UOC Provveditorato – ing Vincenzo Lo Medico, giusta delega conferita con atto deliberativo n. 1098 del 25.08.2022, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda stessa.

Per l'Impresa

Il legale rappresentante

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c. c., il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni contenute nel presente contratto e di approvare specificamente la disposizione di seguito riportate:

Art. 6 - Obblighi e adempimenti a carico dell'aggiudicataria

Sono a carico dell'aggiudicataria tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale. La Ditta si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente contratto a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel C.S.A., nell'offerta, nonché nel presente contratto.

Nel corso di esecuzione del contratto, per ragioni di natura tecnica non prevedibili al momento della stipula del presente contratto, l'ARNAS potrà apportare variazioni delle prescrizioni tecniche e dei termini o modalità di consegna, con apposito atto aggiuntivo, da redigere nelle stesse forme del contratto principale.

Il Fornitore si obbliga ad osservare gli impegni assunti del CSA a cui si fa espresso rinvio.

Il Fornitore si obbliga altresì a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa nazionale ed europea, di cui all'allegato X del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché delle leggi NN. 55/2019, 120/2020, 108/2021 e s.m.i., nonché di tutti i relativi decreti attuativi ivi comprese eventuali disposizioni di c.d. "soft-law"(Linee Guide).-

Art. 13 - Risoluzione

Nei casi di inadempimento della ditta anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto l'Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto, in tutto od in parte, di diritto il presente contratto e di incamerare definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per il risarcimento del danno. In tutti i casi di risoluzione l'ARNAS procederà all'incameramento della cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno. L'ARNAS avrà inoltre la facoltà di procedere all'esecuzione del contratto in danno della ditta. Si rinvia comunque alle ipotesi contemplate dall'art.108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.-

Art. 14 - Recesso

L'ARNAS, ai sensi dell'art.109 del D.Lgs. 50/2016, si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto od in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata AR o PEC .

Art. 15 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità come dispone l'art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.-

Ai sensi dell'art.106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativo all'opponibilità della cessione dei crediti alle stazioni appaltanti, l'ARNAS, per ragioni di natura tecnico-organizzativa, esprime la volontà di non accettare qualunque forma di cessione di credito da corrispettivo dovuto all'aggiudicatario.

Art. 18 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo.

Il Legale rappresentante